

anche tenendo presenti le disposizioni del Codice penale militare, il quale nel suo articolo 543 dice precisamente così:

« Presso ciascun tribunale militare in tempo di guerra saranno nominati, nei modi stabiliti coll'articolo 541, uno o più ufficiali istruttori, un avvocato fiscale militare, e un segretario. »

Ora l'avvocato fiscale militare è alla dipendenza del ministro della guerra; ed il ministro della guerra ha il dovere, quando quel rappresentante dell'amministrazione della giustizia militare non compia, ai sensi della legge, il debito suo, di richiamarlo all'osservanza della legge.

Se il Governo assume questo impegno, io prego gli onorevoli proponenti della mozione e l'onorevole Lazzaro di accontentarsi di questa promessa e di ritirare le loro proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Costa, ministro guardasigilli. Parmi che la discussione si sia svolta in modo da permettere al Governo di dichiarare definitivamente la propria opinione. Il Governo non potrebbe accettare la mozione dell'onorevole Imbriani e colleghi, perchè invita il Governo a fare quello che direttamente non può fare. Il Governo non può domandare egli stesso l'autorizzazione; potrà usare della propria autorità, in forza del diritto di sorveglianza che gli spetta sui funzionari dipendenti per farsi interprete presso di loro del pensiero della Camera; ma il Governo non può fare quello che è speciale ed esclusiva attribuzione di chi è investito dell'esercizio dell'azione penale.

Quindi il Governo non può accettare la mozione dell'onorevole Imbriani.

Ma per trovare una soluzione alla delicata questione nei termini in cui fu posta dalla discussione odierna, fa d'uopo precisarne i veri termini. Il Governo non ha mai detto che, se la domanda fosse pervenuta, non l'avrebbe presentata.

Il Governo ha soltanto, per mezzo mio, esposta una opinione; ed io ricordo che, quando parlai la prima volta il 14 maggio, non esitai a dire che la questione era grave, delicata, molto discutibile e che, trattandosi di una prerogativa della Camera, il Governo avrebbe lasciato che la Camera avesse presa quella decisione che essa avrebbe creduto più op-

portuna. Questa fu la conclusione delle mie parole nel 14 maggio.

A queste conclusioni non posso e non debbo venire meno.

Se la Camera crederà oggi, astenendosi il Governo da qualsiasi intervento diretto nella questione, di manifestare il pensiero che non si possa procedere contro un deputato militare davanti ai tribunali militari in tempo di guerra, senza l'autorizzazione preveduta dall'articolo 45 dello Statuto, il Governo adempirà il dovere di comunicarla al pubblico ministero che esercita le sue funzioni presso il tribunale militare di Massaua affinchè ne tenga conto nell'adempimento del proprio ufficio.

Se, quindi, la Camera crede di approvare uno degli ordini del giorno che esprimono questo concetto, il Governo dichiara per mio mezzo di rimettersi alle sue deliberazioni.

Presidente. Comunico alla Camera due altri ordini del giorno pervenuti al banco della Presidenza, dopo quello dell'onorevole Lazzaro che la Camera già conosce.

Uno è dell'onorevole Cocco-Ortu ed è del seguente tenore:

« La Camera, convinta che il Governo provvederà perchè sia mantenuta integra ed inviolata la guarentigia costituzionale dell'articolo 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno. »

Un altro è dell'onorevole Mecacci ed è del seguente tenore:

« La Camera, ritenendo che nel processo contro il generale Baratieri sia necessaria l'autorizzazione, di cui all'articolo 45 dello Statuto, in attesa che tale autorizzazione venga richiesta, passa all'ordine del giorno. »

Costa, ministro di grazia e giustizia. Fra i due ordini del giorno il Governo preferisce quello dell'onorevole Cocco-Ortu, siccome quello che è impersonale e generico.

Sonnino Sidney. Dichiaro di votarlo!

Grippe. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grippe. Dirò poche parole per giustificare il mio voto, e per eliminare un equivoco. E l'equivoco consiste in questo: non basta che la Camera affermi il concetto, che ha delle sue prerogative, perchè tutto proceda bene. La Camera può fare tutte le dichiarazioni che vuole, può dare tutte le interpretazioni che crede; l'autorità giudiziaria, ordinaria o straordinaria, può sempre non tener conto della nostra deliberazione.